



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Luca Minniti

Presidente

Dott. Massimiliano Sturiale

Giudice Relatore

Dott.ssa Federica Samà

Giudice

nella causa iscritta a n. r.g. **4005 /2020**

PROMOSSA DA:

CUI 0. con l'avv. A;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, SEZ. DI LIVORNO;

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

INTERVENUTO

all'esito della camera di consiglio del 07.05.2023 ha pronunciato il seguente

DECRETO



con ricorso depositato il 01/04/2020, ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, sez. di Livorno, datata 08 novembre 2019 ed a lui notificata in data 27 novembre 2019, con cui è stata respinta la sua domanda di protezione internazionale.

I fatti rappresentati dal ricorrente e la fase dinanzi alla ct

Il richiedente ha dichiarato di essere, probabilmente, cittadino ghanese ma di non aver mai posseduto un documento, di essere nato a _____ nel nord del Ghana, un piccolo villaggio dove i genitori, provenienti dal Burkina Faso, si erano trasferiti prima della sua nascita, lavorando alle dipendenze di una famiglia del posto come agricoltori e vivendo in una piccola casa adiacente a quella dei datori di lavoro; di essere di etnia dagaaba, di parlare ashanti e di essere cristiano; di aver perso entrambi i genitori all'età di cinque anni perché affetti da HIV; che, a causa di tale malattia, anche il ricorrente era stato emarginato dalla comunità; di aver continuato ad abitare e lavorare presso la stessa famiglia per la quale avevano lavorato i suoi genitori; che, tuttavia, egli era stato emarginato anche da tale famiglia non potendo vivere né mangiare con loro né andare a scuola e dovendo indossare i guanti quando entrava in contatto con la famiglia; che gli era stato dato cibo di scarto, era stato picchiato più volte ed era stato costretto a lavorare sia nei campi che a casa; che all'età di circa 11 anni era stato accusato, ingiustamente, di furto, portato in un bosco e qui legato ad un albero ed abbandonato; che era stato salvato da un uomo che aveva udito le sue grida e che lo aveva portato a vivere con sé a Techiman ove questi si stava recando per svolgere alcuni lavori agricoli; che fino al 2016 si erano mantenuti svolgendo tali lavori agricoli finché non erano stati accusati di aver provocato accidentalmente un incendio che aveva distrutto alcuni campi non di loro proprietà e che per tale motivo erano stati invitati dal capo villaggio ad andarsene; che erano quindi espatriati giungendo in Libia; che lì il suo amico era stato probabilmente ucciso dal figlio di uno dei proprietari dei terreni che avevano bruciato mentre lui era stato rapito e torturato dagli Asma Boys; che aveva svolto dei lavori forzati finché non si era imbarcato per l'Italia; di temere, in caso di rimpatrio, di essere riconosciuto ed ucciso dai proprietari dei terreni bruciati come accaduto al suo amico.



Alla luce delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione personale la Commissione territoriale ha ritenuto:

- credibile la provenienza dal Ghana e/o dal Burkina Faso;
- credibili gli elementi relativi alla permanenza
- non credibili le circostanze relative alla permanenza a Techiman ed i fatti relativi all'espatrio in quanto il narrato sarebbe apparso illogico e contraddittorio;
- non credibili gli elementi relativi al timore in caso di rientro nel Paese di origine; non essendo credibili gli elementi posti alla base dell'espatrio, non risulterebbe nemmeno credibile la possibilità di un rischio personale riferito direttamente a tali eventi.

La Commissione ha ritenuto, dunque, che nel caso di specie non sussistessero gli elementi necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951, per i suesposti motivi di non credibilità e per la conseguente non fondatezza del timore di persecuzione; né che fossero presenti i requisiti per la protezione sussidiaria stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave ex art. 14 D. Lgs. 251/2007, lettere a) e b), né che emergesse per l'istante il rischio effettivo di subire un danno grave come identificato dalla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs 251/2007 e successive modifiche; la Commissione ha invece riconosciuto la protezione ai sensi dell'art. 1 comma 9 del Decreto Legge 4/10/2018 n. 113 convertito in Legge n. 132/2018 alla luce della relazione psicologica del richiedente nonché dell'incertezza della cittadinanza che avrebbe potuto rendere problematico l'inserimento dell'istante nel tessuto sociale sia in Ghana, Paese di cui il ricorrente potrebbe non essere cittadino, che in Burkina Faso (Paese in cui egli non sarebbe mai vissuto ed in cui non avrebbe legami di alcun tipo).

Motivi del ricorso.

A sostegno del ricorso la difesa ha contestato la valutazione fatta dalla CT, evidenziando come la Commissione abbia ommesso un'indagine approfondita sull'effettivo status del ricorrente in Ghana, sulla stigmatizzazione dallo stesso subita perché figlio di persone affette



PDF Eraser Free

da HIV, con un isolamento totale e con l'abbandono finale, ed altresì la condizione di schiavitù cui egli è stato sottoposto fin da bambino.

La difesa ha chiesto pertanto:

- in via preliminare, di rimettere in termini lo stesso per i motivi dedotti nel ricorso;
- in tesi, di accertare in capo al [redacted] la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi degli artt. 2, 7 e 8 del D. Lgs 251/2007 con conseguente ordine alla Questura competente di rilascio del permesso di soggiorno e del titolo di viaggio ex art. 24 d. lgs 251/2007;
- in ipotesi, di accertare in capo al [redacted] a sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) del D. Lgs 251/2007 con conseguente ordine alla Questura competente di rilascio del permesso di soggiorno e del titolo di viaggio, ai sensi dell'art. 24 d. Lgs 251/2007.

In giudizio il ricorrente ha prodotto:

1) Copia istanza ammissione patrocinio; 2) Copia decisione Commissione territoriale ; 3) Copia relazione Sprar -Siproimi Valdera 9 marzo 2020; 4) Copia relazione MEDU 4 novembre 2019; 5) Copia permesso di soggiorno (ricevuta); 6) Copia verbale audizione ; 7) Copia certificato medico su lesioni; 8) Copia relazione Medu di aggiornamento 18 marzo 2020; 9) Copia affidamento ai servizi sociali; 10) Copia documentazione sanitaria; 11) Copia relazione Sprar Pisa del 20 gennaio 2018; 12) Copia relazione Sprar Pisa novembre 2019; 13) Dottrina varia.

È stata fissata udienza *ex art. 35 bis co 11 D.Lgs 25/2008* e, nel corso dell'audizione dinanzi al giudice delegato dal collegio, audizione analitica e articolata, il richiedente ha riferito quanto segue:

“Sono [redacted]. Ricordo di essere stato sentito dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nel 2019. Confermo i dati anagrafici e il contenuto delle mie dichiarazioni rese quella sede.

D. i tuoi genitori erano del Burkina?

R: I miei genitori vengono dal Burkina Faso, mentre io sono nato in Ghana.



PDF Eraser Free

D. Non sei mai stato in Burkina?

R. no

D: I tuoi genitori erano malati di Hiv?

R: io ero piccolo che sono morti, non so se avevano l'Hiv o meno.

D. Ti è stato detto così?

R. Si è così che mi hanno detto. Pero io ero piccolo.

D. Tu hai qualche malattia che tu sappia?

R: Da piccolo quando usciva il sole, mi grattavo con il muro. Ma da grande tutto è sparito.

D. Hai mai fatto il test HIV?

R. Si ho fatto tutti gli esami, e sono tutti negati.

D. La sua famiglia "adottiva" la emarginava per paura di essere contagiata dall'Hiv o anche per altri motivi?

R. Loro mi trattavano male, soprattutto dopo che sono morti i miei genitori. Siccome i miei genitori erano malati quando sono morti mi schifavano non mangiavano più con me.

D. Oltre ad isolarla che altri maltrattamenti da lei subiva?

R: Anche per darmi il cibo non me lo davano in mano. Lo mettevano a terra e poi mi picchiavano anche.

D. Si ricorda i genitori malati?

R. Io ero piccolo, mi dicevano così.

D. Il resto del villaggio di Kuntri Yiri come si comportava con lei?

R. Anche le persone intorno a me non mi difendevano, loro non dicevano niente. Lasciavano che quella famiglia mi trattasse male. Poi è anche vero che mi picchiavano in stanza. Così non si sapeva fuori

D. Perché l'avevano legata ad un albero?



PDF Eraser Free

R. Mi hanno chiesto di lavare le pentole, io mi rifiutai e poi mi hanno legato.

D. Chi l'ha slegata dall'albero?

R. C'è stato qualcuno intorno che mi ha slegato e mi ha chiesto di scappare.

D: Dove è andato?

R: Mi hanno slegato e mi hanno portato in tante città del Ghana la mia destinazione era DABRACOU era dentro SEFWUI che è vicino alla Costa d'avorio. Ed è vicino a Berekumda.

D. Però aveva parlato di Techiman?

R: io l'ho attraversata.

D. L'incendio dove è successo?

R. a DABRACOU o meglio in un luogo lì vicino. Dopo questo incendio sono scappato e sono venuto qui

D: Quindi non ha mai lavorato a Techiman?

R. no

D. Però in commissione ha detto che l'incidente è avvenuto a Techiman, si ricorda? Mi può spiegare questa incongruenza?

R. Hanno sbagliato loro, Techiman è una città lì non si coltiva. Loro non hanno capito.

D: Come si chiamava l'uomo che ti ha accolto a Debrecou?

R. Bedu.

D. Quindi questo Bedu era il proprietario del campo?

R: no no io lavoravo con lui sul campo.

D: in questo campo si coltivava cacao?

R: si

D: Che paura ha a tornare in Ghana?



PDF Eraser Free

R. Il proprietario del terreno di cacao si vuole vendicare su di me.

D. Questa persona chi è?

R: Questo proprietario che non era con noi, ma l'hanno informato.

D. Lei l'ha mai visto questo proprietario.

R: no era in città.

D. Quando ha capito che il campo è bruciato lei è scappato via subito?

R. Quando è bruciato abbiamo cercato di spegnerlo. Mi hanno chiamato e anche i vicini ci hanno consigliato di scappare, perché tutti sappiamo che quando succede così il risultato è brutto.

D. Non avete cercato di risolvere la situazione cercando di andare dal capo del villaggio?

R. No io sono dovuto scappare prima che per me fosse troppo tardi. Anche la polizia ti può prendere maltrattare. Il proprietario può fare tutto quello che vuole.

D: Ha qualche contatto con qualcuno in Ghana?

R. si parlo con alcuni amici.

D. E' ancora ricercato per queste cose?

R. i miei amici non sanno quello che è successo. Il mio amico che lavorava con me, io non so dov'è.

D. lei ha il contratto a tempo indeterminato per la Mercurio S.r.l.

R: si faccio il magazziniere.

D. Vivi in affitto?

R. si il Sai mi ha trovato casa. Ho il contratto."

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che, alla luce dell'attività istruttoria compiuta, non sono parsi sussistere motivi ostativi di cui agli artt.10-12-16 d.lgs. 251/2007;



PDF Eraser Free

che, anche alla luce della completa ed esauriente motivazione del provvedimento della Commissione territoriale, condivisa, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007 per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e neppure quelli di cui agli artt. 14 e ss. del d.lgs. cit. per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria; che infine non erano ravvisabili nella specie ragioni di carattere umanitario o condizioni di particolare vulnerabilità dell'istante degne di apprezzamento, che non consentano il rimpatrio in condizioni di dignità e sicurezza, né che ricorrano gli estremi per concedere uno di quei permessi di soggiorno tipizzati dagli artt. 18, 18 bis, 19, comma 2, 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis d.lgs. 286/1998.

Motivi della decisione

1. Rimessione in termini

In via preliminare deve essere rimesso in termini il ricorrente per la proposizione del ricorso in quanto questi ha ricevuto la notifica presso il centro di accoglienza, ove però al momento in cui il plico è stato ricevuto egli non era fisicamente presente ed impossibilitato a prendere visione del plico.

Egli, infatti, ha documentato di essere stato sottoposto a due interventi chirurgici (alla mano ed all'orecchio) ed ha iniziato un percorso con MEDU, ancora oggi attivo, in quanto affetto da disturbo di stress post traumatico (doc. n. 4) che gli hanno impedito di avere effettiva conoscenza del diniego.

Deve quindi accogliersi per le suddette ragioni l'istanza di remissione in termini ed essere dichiarato il ricorso ammissibile.

2. Valutazione di credibilità del ricorrente.

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017).

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle



PDF Eraser Free

«circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando:

«a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo (il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «sinceri sforzi» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011) per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale».

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo “anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente” per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1 bis d.lgs. 28.9.2008, n. 25). Sulla valutazione di credibilità del ricorrente è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che stigmatizza il fatto di “*accendere i riflettori sulle imprecisioni del racconto del richiedente la*



PDF Eraser Free

protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione” (cfr. Cass. n. 26921/2017).

In sostanza la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è ‘*in dubio pro actore*’. Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall’art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall’art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE.

Nel caso di specie, il richiedente asilo può ritenersi credibile in ordine a tutti gli elementi narrati. Egli, infatti, ha narrato una storia lineare e coerente nelle due audizioni. Non solo, è riuscito a chiarire in udienza i motivi di non credibilità espressi dalla Commissione nel suo provvedimento di diniego ed a contestualizzare sia il periodo vissuto presso la famiglia che per anni lo aveva maltrattato e presso la quale avevano lavorato i suoi genitori, poi deceduti sia il periodo - successivo alla fuga - trascorso a svolgere lavori agricoli.

Infatti, egli è stato in grado di raccontare e circostanziare singoli episodi del suo vissuto nonostante fosse solo un bambino ed ha precisato di aver attraversato, nel corso del suo viaggio, la città di Techiman ma di aver vissuto a Drabacou, dentro Sefwui che è vicino alla Costa d’Avorio, vicino a Berekumda e di aver, sempre a Drabacou, lavorato in alcuni campi agricoli non di sua proprietà. Il ricorrente è stato inoltre in grado di specificare i motivi dell’espatrio riconducibili ad un incendio che aveva distrutto uno di questi campi, ed in particolare un campo di cacao, e conseguentemente il timore di subire ritorsioni da parte del proprietario del terreno bruciato.

3. Sul riconoscimento dello status di rifugiato

In base all’art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28.07.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo status di “rifugiato” al cittadino di un paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguito per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole



PDF Eraser Free

avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno ferme le cause di esclusione previste dall'art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Ne consegue che occorre in primo luogo verificare quale sia la cittadinanza del ricorrente dato che nel provvedimento della Commissione Territoriale si legge che “*in assenza di specifica documentazione sul punto, la cittadinanza risulta incerta*”.

Ciò posto, il richiedente ha dichiarato di essere nato in Ghana da genitori originari del Burkina Faso, i quali erano emigrati in Ghana prima della nascita dell'odierno ricorrente (ove poi avevano perso la vita a causa dell'HIV da cui erano affetti).
per quanto ricorda – ha affermato di essere nato in Ghana e di aver vissuto lì tutta la sua vita fino all'espatrio.

Detta ricostruzione è coerente e credibile col profilo etnico del ricorrente poiché l'etnia dagaaba, cui appartiene, è presente tanto in Ghana quanto in Burkina nonché anche la lingua parlata, l'ashanti, è ampiamente diffusa nei villaggi rurali del Ghana, ove lo stesso ha contestualizzato le sue vicende.

Ciò posto, occorre quindi chiedersi di che nazionalità sia un soggetto nato in Ghana da genitori di nazionalità Burkinabé.

Il Codice della Famiglia e delle Persone del Burkina Faso (cfr. <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/12/CODE-DES-PERSONNES-ET-DE-LA-FAMILLE.pdf>) all'art. 140, afferma il principio dello *ius sanguinis*, stabilendo che è cittadino del Burkina Faso chi nasce da un padre o da una madre Burkinabé.

Tuttavia, al fine di acquisire lo *status civitatis* è comunque necessaria una decisione dell'autorità pubblica – ai sensi dell'art. 134 della medesima legislazione – che riconosca la persona come cittadino alle condizioni previste dalla legge.

Sicché astrattamente possiede i requisiti per l'ottenimento della cittadinanza Burkinabé, essendo questi nato da genitori di nazionalità Burkinabé, ma si



PDF Eraser Free

recente *Citizenship Act* del 2000 (*Citizenship Act della Repubblica del Ghana, 2000*, consultabile al https://www.ecoi.net/en/file/local/1308532/1504_1217427336_citizenship-act.pdf oppure al <https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/Citizenship%20Act.pdf>) ed in particolare i seguenti articoli:

L'art. 8 secondo cui: "*Bambini trovatelli: un bambino di età non superiore ai sette anni trovato in Ghana e di cui non si conoscono i genitori è considerato cittadino del Ghana per nascita.*"¹;

L'art. 10, commi 1 e 2 secondo cui: "*Cittadinanza per registrazione: 10. (1) Un cittadino maggiorenne di qualsiasi Paese riconosciuto può, su richiesta e con l'approvazione del Presidente, essere registrato come cittadino del Ghana se dimostra al Ministro che*

(a) *è di buona reputazione*

(b) *è abitualmente residente in Ghana*

(c) *ha risieduto in Ghana per un periodo di cinque anni o per un periodo più breve che il Ministro può accettare, in base alle circostanze particolari di ogni singolo caso, immediatamente prima della richiesta; e (d) è in grado di parlare e comprendere una lingua indigena del Ghana.*

(2) *Una persona che non ha la cittadinanza e che è o è stata sposata con un cittadino può essere registrata come cittadino, previa domanda nelle modalità prescritte*"²;

¹ testo originale: "*Foundlings: A child of not more than seven years of age found in Ghana whose parents are not known shall be presumed to be a citizen of Ghana by birth.*"

², testo originale: "*Citizenship by registration: 10. (1) A citizen of age and capacity of any approved country may upon an application and with the approval of the President be registered as a citizen Ghana if he satisfies the minister that*

(a) *he is of good character*

(b) *he is ordinarily resident in Ghana*

(c) *he has been so resident throughout the period of five years or such shorter period as the Minister may in the special circumstances of any particular case accept immediately before the application; and (d) he can speak and understand an indigenous language of Ghana.*

(2) *A person who is not a citizen and is or was married to a citizen may, upon an application in the prescribed manner be registered as a citizen.*"



PDF Eraser Free

L'art. 13 secondo cui: *"Naturalizzazione: (1) Il Ministro può, con l'approvazione del Presidente, concedere un certificato di naturalizzazione a una persona maggiorenne e capace che dimostri al Ministro di essere qualificata ai sensi dell'articolo 14 della presente Legge per la naturalizzazione. (2) Una persona a cui viene concesso un certificato di naturalizzazione ai sensi del comma (1) presta giuramento di fedeltà e diventa cittadino per naturalizzazione a partire dalla data in cui viene prestato il giuramento di fedeltà"*³;

L'art. 14, 1 comma 2 cui: *"Requisiti per la naturalizzazione: (1) Fatto salvo il comma (2) della presente sezione, una persona ha i requisiti per la naturalizzazione se*

(a) ha risieduto in Ghana per un periodo di dodici mesi immediatamente precedente la data della domanda;

(b) nei sette anni immediatamente precedenti il periodo di dodici mesi, ha risieduto in Ghana per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni;

(c) è di buona reputazione, come attestato per iscritto da due ghanesi che siano notai, avvocati o alti funzionari pubblici;

(d) non è stato condannato a un periodo di detenzione in Ghana o altrove per un reato riconosciuto dalla legge in Ghana;

(e) è in grado di parlare e comprendere una lingua ghanese indigena;

(f) è una persona che ha dato o è in grado di dare un contributo sostanziale al progresso o all'avanzamento del Paese in qualsiasi settore di attività;

(g) è una persona che è stata assimilata allo stile di vita ghanese o che può essere facilmente assimilata;

³ dal testo originale: *"Naturalisation: (1) The Minister may with the approval of the President grant a certificate of naturalisation to a person of age and capacity who satisfies the Minister that he is qualified under section 14 of this Act for naturalisation.*

(2) A person to whom a certificate of naturalisation is granted under subsection (1) shall take the oath of allegiance and become a citizen by naturalisation from the date on which the oath of allegiance is taken."



PDF Eraser Free

(h) *intende risiedere permanentemente in Ghana nel caso in cui gli venga concesso un certificato; e*

(i) *è in possesso di un permesso di soggiorno valido alla data della domanda*".⁴

Orbene, alla luce di nessuna di queste disposizioni egli potrebbe acquisire la cittadinanza ghanese.

Non può essere considerato un *foundling* (cioè un trovatello), ai sensi dell'art. 8 del Citizenship Act, poiché sono noti i suoi genitori biologici anche se deceduti.

Né potrebbe giovare delle disposizioni che agevolano l'acquisizione della cittadinanza per i bambini adottati. Il Citizenship Act prevede all'art.9 che un bambino di età inferiore ai sedici anni, con entrambi i genitori cittadini di un altro Paese, che viene adottato da un cittadino del Ghana, acquisisca la cittadinanza ghanese in virtù di tale adozione. Nel caso di specie, sebbene il richiedente abbia passato la maggior parte della sua vita in Ghana e sia stato "adottato" da genitori ghanesi occorre rilevare che tale adozione è avvenuta soltanto in via

⁴ testo originale: "*Qualification for naturalisation: (1) Subject to subsection (2) of this section, a person qualifies for naturalisation if*

(a) *he has resided in Ghana throughout the period of twelve months immediately preceding the date of the application;*

(b) *during the seven years immediately preceding the period of twelve months, he has resided in Ghana for periods amounting in the aggregate to not less than five years;*

(c) *he is of good character as attested to in writing by two Ghanaians being notaries public, lawyers, or senior public officers;*

(d) *he has not been sentenced to any period of imprisonment in Ghana or anywhere for an offence recognised by law in Ghana~*

(e) *he is able to speak and understand an indigenous Ghanaian language;*

(f) *he is a person who has made or who is capable of making a substantial contribution to the progress or advancement in any area of national activity;*

(g) *he is a person who has been assimilated into the Ghanaian way of life or who can easily be so assimilated;*

(h) *he intends to reside permanently in Ghana in the event of a certificate being granted to him; and*

(i) *he possessed a valid residence permit on the date of his application."*



PDF Eraser Free

fattuale, pertanto senza registrazioni o riconoscimenti nel Paese in questione come emerge dai seguenti punti dell'audizione: “D: come è composta la famiglia da cui è stato adottato? R: i miei genitori biologici vivevano in una casa vicinissima a quella di quest'altra famiglia, formata da una coppia che, quando mi ha adottato, era già sposata. Hanno quattro figli. D: da quel che ricorda lei è stato adottato legalmente da queste persone? R: no, sono stato adottato senza documenti” (verbale di audizione innanzi alla CT p. 3).

Non sarebbe nemmeno operativo l'art. 10, commi 1 e 2, che prevede la cittadinanza per registrazione dato che il ricorrente non sarebbe stato residente nel Paese nell'ultimo periodo precedente all'eventuale richiesta di registrazione.

Né potrebbe trovare applicazione l'ipotesi di naturalizzazione ex art. 13 e 14 dato che tale ipotesi è rimessa ad una forte discrezionalità dell'autorità preposta alla concessione della cittadinanza tale per cui non può ritenersi che l'ottenimento dello status di cittadino possa avvenire attraverso semplici adempimenti di carattere burocratico o amministrativo.

Pertanto, allo stato attuale, non risulta che il ricorrente possa rientrare in alcuna ipotesi di riconoscimento della cittadinanza tanto del Burkina Faso che del Ghana ovvero dei Paesi con i quali ha avuto un collegamento giuridico rilevante, ricadendo quindi nella nozione di apolide (di fatto per quel che riguarda la sussistenza dei presupposti per essere considerato BURKINABE') ai sensi della Convenzione di New York del 1954 secondo la quale l'apolide è “*une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation*”.

Essendo quindi il ricorrente apolide, occorre esaminare se sussista un timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, nel Paese ove egli aveva dimora abituale, cioè il Ghana.

Ora, è bene però specificare che è proprio la condizione di apolidia di

ad essere un fatto rilevante a fini della concessione dello *status* di rifugiato in riferimento al Ghana quale ipotetico Paese di rimpatrio.

Si deve al riguardo evidenziare che gli apolidi possono essere definiti “gruppo sociale” poiché ne possiedono tutte le caratteristiche previste dalla legge.



PDF Eraser Free

L'art. 10 paragrafo 1 lettera d) della direttiva qualifiche (2011/95/UE) ratificata in Italia con il Dlgs 18/2014, infatti, esplicitamente afferma che *“si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante”*.

L'appartenenza a un particolare gruppo sociale nel nostro ordinamento comprende alternativamente il gruppo *“costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi”*; ovvero *“quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.”* (art. 8, co, 1, d) Dlgs 251/2007. In tal senso, l'uso della congiunzione disgiuntiva “ovvero” (adottata dal Dlgs 251/2007, in linea con le linee guida UNCHR) in luogo di quella copulativa “e” (adottata dalla legislazione dell'Unione Europea) tra la caratteristica connaturata ed immutabile e quella, invece, socialmente percepita, fa ritenere che il sistema di protezione internazionale adottato dall'Italia abbia una copertura più ampia.

Con riferimento agli apolidi, essi sicuramente hanno una caratteristica che è tendenzialmente stabile quale è quella dell'assenza di uno *status civitatis*, e soprattutto vengono percepiti dalla legislazione e dalla comunità ghanese come diversi dalla comunità circostante e per tale ragione vengono limitati nelle loro possibilità di godimento dei più elementari diritti civili e politici.

In tal senso occorre evidenziare come la protezione dell'apolide, a livello internazionale, sia stato oggetto di due convenzioni: la Convenzione delle Nazioni Unite sullo Statuto delle Persone Apolidi siglata a New York nel 1954 (Convenzione delle Nazioni Unite sullo Statuto delle Persone Apolidi, consultabile al



PDF Eraser Free

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1960/06/19600606%2001-49%20AM/Ch_V_3p.pdf. Per consultare lo stato delle ratifiche, vedasi anche https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-3&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en) e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Riduzione dell'Apolidia del 1961 (Convenzione delle Nazioni Unite sulla Riduzione dell'Apolidia, consultabile al https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/CONVENZIONE_SULLA_RIDUZIONE_DELL_APOLIDIA_1961.pdf). Per consultare lo stato delle ratifiche, vedasi anche https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-4&chapter=5&clang=_en).

Entrambe le convenzioni mirano a garantire il godimento dei diritti umani delle persone apolidi stabilendo per loro uno *status* riconosciuto a livello internazionale ed uno standard condiviso di trattamento.

In particolare, gli articoli da 12 a 32 della Convenzione ONU del 1954 stabiliscono un'ampia gamma di diritti civili, economici, sociali e culturali che gli Stati devono riconoscere agli apolidi. Tra questi, i diritti relativi allo status giuridico della persona (lo status personale, i diritti di proprietà, il diritto di associazione e l'accesso alla giustizia); i diritti relativi al lavoro (sull'occupazione salariale, il lavoro autonomo e l'accesso alle libere professioni); i diritti relativi al welfare (l'accesso ai beni di prima necessità e ad un alloggio, il diritto ad una istruzione e assistenza pubblica, la sicurezza sociale); i diritti garantiti dalle misure amministrative dello Stato (l'assistenza amministrativa, la libertà di movimento, i documenti d'identità, i documenti di viaggio, gli oneri fiscali, il trasferimento di beni, l'espulsione e la naturalizzazione).

La Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla Riduzione dell'Apolidia, poi, stabilisce un quadro internazionale per garantire il diritto di ogni persona ad una nazionalità, stabilendo salvaguardie per prevenire l'apolidia alla nascita e nel corso della vita.

Tuttavia il Ghana non ha ratificato né la Convenzione di New York del 1954 nella quale si rinvergono i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide né la Convenzione delle Nazioni Unite del 1961.



PDF Eraser Free

Dall'analisi delle Coi emerge che *“Il Ghana si è impegnato ad aderire alle due convenzioni sull'apolidia, ma alla fine del 2019 non l'aveva ancora fatto. Questo nonostante i capi di Stato e di governo degli Stati membri della Comunità Economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) avessero adottato la Dichiarazione di Abidjan il 19 maggio 2015 ad Accra, in Ghana, sotto la presidenza dell'ex capo dello Stato, John Dramani Mahama”* (Centre For Migration Studies, Raymond A. Atuguba, Francis Xavier Dery Tuokuu, Vitus Gbang, January 31, 2020, “Africa: An Assessment of Stateless Populations and Legal, Policy, and Administrative Frameworks in Ghana”, disponibile al, <https://cmsny.org/publications/jmhs-statelessness-in-west-africa-020420/>).

La Dichiarazione di Abidjan 2015, si specifica, è un documento politico con cui gli stati africani – consapevoli del problema degli apolidi - si impegnano a porre fine al problema dell'apolidia ed a garantire agli apolidi l'accesso a diritti primari e servizi. (Vedi pag 4 e sseguenti di <https://www.refworld.org/cgi-bin/teaxis/vtx/rwmain?page=search&docid=5a12ae172&skip=0&query=stateless&coi=GHA>)

Alla luce quindi del quadro complessivo sopra riportato e dalle fonti consultate risulta che, nonostante l'UNHCR abbia supportato il governo ghanese, attraverso i Ministeri degli Interni e degli Affari Esteri, per mettere in pratica l'impegno assunto di aderire alle due convenzioni ONU sull'apolidia, ad oggi il Ghana rimane l'unico Paese della regione dell'Africa occidentale che non ha ancora attuato il piano d'azione nazionale per eliminare l'apolidia, dopo la ratifica nel 2021 da parte del Togo di entrambe le Convenzioni (Folley, Patience, 2018, UNHCR Ghana Reiterates Call on Government to Accede to UN Statelessness Conventions, disponibile al <https://www.unhcr.org/gh/2018/08/09/unhcr-ghana-reiterates-call-on-government-to-accede-to-un-statelessness-conventions/>).

In conseguenza di ciò agli apolidi in Ghana non è garantito pieno ed effettivo accesso a diritti fondamentali quali l'assistenza sanitaria, il diritto all'istruzione, il diritto di voto e di partecipazione al processo democratico, diritto di accesso alla giustizia e alla protezione dello Stato, il diritto al lavoro.

In particolare, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, si evidenzia come una delle caratteristiche chiave del sistema sanitario del Ghana è l'introduzione e la successiva riforma del regime nazionale di assicurazione sanitaria (National Health Insurance Scheme, NHIS)



PDF Eraser Free

rispettivamente avvenute nel 2003 e nel 2012. Il Ghana è uno dei primi Paesi in Africa ad aver introdotto un'assicurazione sanitaria a livello nazionale. Tuttavia, la copertura della popolazione è bassa e vi sono seri dubbi circa la sostenibilità finanziaria del sistema (D. Opoku *et al.*, Ghana: health system review 2021, in *European Journal of Public Health*, Volume 31, Issue Supplement_3, ottobre 2021, https://academic.oup.com/eurpub/article/31/Supplement_3/ckab164.577/6405184?login=true). Dalle fonti consultate emerge che *“il processo di acquisizione della copertura sanitaria nazionale non è di per sé discriminatorio, almeno in linea teorica, rispetto alle persone apolidi o potenziali apolidi. Non è necessario infatti un documento d'identità nazionale o altre altre forme di identificazione per per richiedere la copertura assicurativa sanitaria in Ghana”*. Nonostante ciò, *“per gli apolidi e le persone a rischio di apolidia, l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità rappresenta una questione cruciale, e per alcuni rimane un miraggio”* (Centre For Migration Studies, Raymond A. Atuguba, Francis Xavier Dery Tuokuu, Vitus Gbang, January 31, 2020, “Africa: An Assessment of Stateless Populations and Legal, Policy, and Administrative Frameworks in Ghana”, disponibile al, <https://cmsny.org/publications/jmhs-statelessness-in-west-africa-020420/>).

La stessa fonte riporta che *“Il diritto all'istruzione è riconosciuto come diritto umano fondamentale dalla Costituzione del Ghana del 1992 e tutte le persone in Ghana hanno diritto a pari opportunità e strutture educative. Il Ghana Education Service è l'istituzione statale incaricata di supervisionare gli istituti scolastici del diritto di voto ed il diritto di partecipazione al processo democratico primo e del secondo ciclo. In generale, non è necessario un certificato di nascita o un altro documento di identità nazionale per potersi iscrivere a un istituto scolastico del primo o del secondo ciclo. Nella misura in cui non è richiesta la prova della nazionalità, tutte le persone, compresi i residenti apolidi o potenzialmente tali e i loro figli, possono iscriversi a una scuola e acquisire un'istruzione. Tuttavia, in quasi tutte le istituzioni universitarie del Ghana esistono due categorie di tasse: le tasse per i cittadini del Ghana e le tasse per i non cittadini. Le tasse per i primi sono di solito nettamente inferiori a quelle dei secondi. Gli apolidi o a rischio di apolidia devono pagare le tasse più alte, il che può ostacolare il loro accesso all'istruzione”* (Centre For Migration Studies, Raymond A. Atuguba, Francis Xavier Dery Tuokuu, Vitus Gbang, January



PDF Eraser Free

31, 2020, “Africa: An Assessment of Stateless Populations and Legal, Policy, and Administrative Frameworks in Ghana”, disponibile al, <https://cmsny.org/publications/jmhs-statelessness-in-west-africa-020420/>).

Per quanto riguarda, invece, il diritto di voto e di partecipazione al processo democratico, la stessa fonte riporta che gli apolidi, classificati come non ghanesi, non hanno diritto di voto in virtù dell'articolo 42 della Costituzione del Ghana del 1992, che conferisce il diritto di voto ai cittadini del Ghana che abbiano almeno 18 anni di età. Inoltre, un apolide non può candidarsi alle elezioni per diventare membro del Parlamento, in base all'articolo 94 della Costituzione. Gli apolidi non sono nemmeno eleggibili alla carica di presidente della Repubblica del Ghana: secondo l'articolo 63 della Costituzione infatti, i candidati alla presidenza devono essere cittadini per nascita. Per esercitare il diritto di voto, di solito è necessario presentare una carta d'identità valida per l'elettorato. La Commissione elettorale è l'organo legale responsabile del rilascio di tali carte. Chi richiede la tessera deve essere abilitato al voto secondo le leggi vigenti. Inoltre, deve dimostrare di essere cittadino del Ghana. Il richiedente può presentare una serie di documenti d'identità per dimostrare la cittadinanza. Tra questi, il passaporto, la patente di guida, la vecchia carta d'identità dell'elettore o la carta d'identità nazionale rilasciata dalla National Identification Authority (NIA). Chi non possiede nessuno di questi documenti può comunque registrarsi come elettore e ricevere la carta d'identità se è in grado di procurarsi due garanti, che devono essere cittadini del Ghana ed elettori registrati. In particolare, le carte d'identità dell'assicurazione sanitaria nazionale (NHIS) non sono più accettate dalla Commissione elettorale come prova della cittadinanza ghanese, essendo rilasciate sia ai cittadini che per a non cittadini, compresi gli apolidi (Centre For Migration Studies, Raymond A. Atuguba, Francis Xavier Dery Tuokuu, Vitus Gbang, January 31, 2020, “Africa: An Assessment of Stateless Populations and Legal, Policy, and Administrative Frameworks in Ghana”, disponibile al, <https://cmsny.org/publications/jmhs-statelessness-in-west-africa-020420/>).

Per quanto riguarda il diritto di accesso alla giustizia e alla protezione dello Stato, agli apolidi sono garantiti i diritti umani fondamentali sanciti dalla Costituzione del Ghana del 1992 e hanno diritto alla protezione da parte dell'Esecutivo, del Legislativo e del Giudiziario contro la violazione di tali diritti; inoltre hanno il diritto di rivolgersi all'Alta Corte per far



PDF Eraser Free

valere tali diritti. Questo accesso al sistema giudiziario è in linea con l'articolo 16 della Convenzione ONU sull'apolidia del 1954, che prevede l'accesso ai tribunali da parte degli apolidi. *“In pratica, però, gli apolidi o le persone a rischio di apolidia molto spesso non si avvalgono dell'assistenza e della protezione del servizio di polizia del Ghana, del sistema giudiziario e di altre istituzioni statali. Di solito sono senza voce e non riescono a trovare il coraggio di ricorrere alle istituzioni statali. Gli apolidi intervistati nel corso di questo studio hanno espresso un generale timore di interfacciarsi con la Polizia o con altre istituzioni statali simili per paura di essere allontanati dal Paese come stranieri illegali. Queste preoccupazioni limitano anche il diritto degli apolidi di accedere alla giustizia”* (Centre For Migration Studies, Raymond A. Atuguba, Francis Xavier Dery Tuokuu, Vitus Gbang, January 31, 2020, “Africa: An Assessment of Stateless Populations and Legal, Policy, and Administrative Frameworks in Ghana”, disponibile al, <https://cmsny.org/publications/jmhs-statelessness-in-west-africa-020420/>).

Infine, per quanto riguarda il diritto al lavoro, le persone apolidi o a rischio apolidia, proprio a causa della mancanza di documenti d'identità, sono ostacolati nell'ottenimento di un lavoro regolare. Le difficoltà per gli apolidi di lavorare e avere una fonte di reddito hanno un impatto negativo sulla capacità di uscire da una condizione di marginalità sociale ed economica (Centre For Migration Studies, Raymond A. Atuguba, Francis Xavier Dery Tuokuu, Vitus Gbang, January 31, 2020, “Africa: An Assessment of Stateless Populations and Legal, Policy, and Administrative Frameworks in Ghana”, disponibile al, <https://cmsny.org/publications/jmhs-statelessness-in-west-africa-020420/>).

Il complessivo contegno delle autorità statuali ghanesi, come sopra riportato, va qualificato quale vero e proprio atto persecutorio nei confronti del gruppo sociale apolidi ex art. 9 comma 1 n.2 lettera b della direttiva qualifiche in forza del quale sono considerati atti di persecuzione anche i *“provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio”*.

Ne consegue quindi che appartenendo ad un gruppo sociale – quale quello degli apolidi – che in Ghana subisce atti persecutori allo stesso vada riconosciuto lo *status* di rifugiato.

3. Sulle spese di lite



PDF Eraser Free

Nel caso in esame essendo intervenuta l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è soccombente un'Amministrazione Statale non vi è luogo ad una liquidazione delle spese per il principio secondo il quale la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto. (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sent., 9 settembre 2021, n. 24413).

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a [redacted] status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss d.lgs. 251/2007 e ai sensi della Convenzione di Ginevra;
2. Dichiarare le spese di lite non ripetibili;
3. provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.

Si comunichi al ricorrente, al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale di Firenze – sezione di Livorno, nonché al P.M.

Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 07.05.2023

Il Relatore

Dott. Massimiliano Sturiale

Il Presidente

Dott. Luca Minniti

SI DISPONE CHE IN CASO DI RIPRODUZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO VENGANO OMESSE LE GENERALITÀ E I DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI INTERESSATI.

